



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
SOVERATO

(Via Vittorio Veneto, snc - ☎0967/21674 ✉0967/530353 – cp-soverato@pec.mit.gov.it)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO COMMERCIALE DEI NATANTI DA DIPORTO

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Soverato,

- VISTA:** la legge 08.07.2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO:** il D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” ed in particolare gli artt. 2 e 27, comma 6;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della navigazione da diporto”;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”;
- VISTO:** il D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO:** il D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01 settembre 2021 recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, come modificato dal Decreto 6 aprile 2023;
- VISTO:** in particolare, l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori

disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

VISTO: l'articolo 9 della propria Ordinanza n. 10/2018 in data 27/06/2018, relativa alla disciplina la navigazione da diporto nel circondario marittimo di Soverato;

VISTA: la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;

VISTO: il dispaccio n. 9203 in data 03 febbraio 2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

VISTO: il dispaccio prot. n. 15036 del 06.08.2015 e prot. n. 20473 in data 20.07.2016 della Direzione generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTO: il dispaccio n. 17619 in data 19 Giugno 2017, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27, comma 6 D. Lgs. 171/2005.";

VISTO: il dispaccio n. 7030 del 22.03.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto "Riforma Codice della nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio";

CONSIDERATA la necessità di revisionare l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di disciplinare l'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

RITENUTO opportuno procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori dell'attività di locazione/noleggio nel primario interesse della sicurezza della navigazione, al fine anche di prevenire l'utilizzo dei natanti da diporto per scopi diversi (vedasi trasporto passeggeri) dai predetti usi commerciali consentiti;

VISTO: gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTO: gli atti di Ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'articolo 27 del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo commerciale di natanti da diporto:
 - a. per finalità di locazione e noleggio, compresi i natanti da spiaggia;
 - b. come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersione o di addestramento subacqueo.

2. La presente ordinanza si applica alle attività di cui al precedente comma esercitate nell'ambito del circondario marittimo di Soverato, che si estende dal comune di Simeri Crichi (CZ) (incluso) a quello di Monasterace (RC) fino alla foce del torrente Assi.
3. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
4. Esula dall'ambito di applicazione della presente ordinanza tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, per le quali si fa rimando alle pertinenti norme del Codice della navigazione e del Codice della nautica da diporto.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente a quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm. e ii. e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 e ss.mm. e ii., si intende per:
 - a) **unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) **nave da diporto maggiore:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/8666 e di stazza superiore alle 500 GT ovvero a 600 tsl;
 - c) **nave da diporto minore:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 tsl, escluse le unità di cui alla lettera d);
 - d) **nave da diporto minore storica:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 tsl, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
 - e) **imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate richiamate nel precedente punto b);
 - f) **natanti da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
 - g) **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
 - h) **navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;

- i) **uso commerciale unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, quando è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;
- j) **locazione:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto ovvero di una moto d'acqua, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre;
- k) **noleggio:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di una o più parti (noleggiatore) una unità da diporto o parte di essa, munita di equipaggio per un determinato periodo di tempo, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente);
- l) **operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);
- m) **operatore di assistenza subacquea:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- n) **appoggio alle immersioni subacquee:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di unità da diporto;
- o) **natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 — comma 3 — lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse e non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kayak;
- p) **passaggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno.

ARTICOLO 3

NOLEGGIO E LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

1. I natanti da diporto adibiti all'attività di locazione/noleggio **possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali** di cui all'art. 2 del D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei cosiddetti natanti da spiaggia, come definiti in premessa al punto o), in ordine ai quali valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 6.
3. Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto, nel circondario marittimo di Soverato devono fare pervenire a questo ufficio la comunicazione d'inizio attività, in carta semplice e in duplice copia, come da fac- simile in Allegato 1. Il luogo di abituale stazionamento dei natanti deve essere espressamente dichiarato nella suddetta comunicazione. Qualora l'attività di locazione/noleggio abbia inizio in area non ricadente nel territorio di giurisdizione dell'Ufficio circondariale marittimo di Soverato si applicheranno le disposizioni del luogo in cui inizia il viaggio.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante e/o procuratore della ditta/società richiedente;
 - b. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - c. elenco delle unità da impiegare ai fini di cui all'articolo 1, distinte per numero progressivo;
 - d. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - e. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità del natante;
 - f. copia del certificato di uso motore ovvero dichiarazione di potenza;
 - g. copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88 allegati X e XI;
 - h. lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, ente e data rilascio). Si precisa che possono svolgere l'attività di conduttore solo i titolari delle Ditte/società o loro dipendenti assunti con regolare contratto;
 - i. copia dell'eventuale concessione demaniale marittima o del contratto di ormeggio relativi al luogo di abituale stazionamento.
5. La Ditta che espleta l'attività di locazione/noleggio natanti deve garantire immediata assistenza ai natanti in avaria con idonea unità adibita allo scopo.
6. La copia della comunicazione di inizio attività una volta verificati i dati e valutata regolare sarà restituita al richiedente con il visto di questo Ufficio circondariale marittimo e vale quale autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'Autorità Marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività. In caso di uso improprio dell'attività di locazione/noleggio la comunicazione, per come vistata, verrà ritirata. Detta dichiarazione dovrà essere ripresentata per ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati in essa contenuti.
7. Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questo Ufficio circondariale marittimo ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi, eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori di cui al punto 4 lettera h) del presente articolo la cui variazione dovrà essere comunicata, con immediatezza anche via e mail, entro 48 ore.
8. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, allegare la documentazione di cui al precedente punto 4). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.

9. Per la locazione di natanti a bordo dei quali è installato un motore avente cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica in corso di validità; medesimo accertamento va compiuto per la locazione di tutte le moto d'acqua.
10. Per la locazione dei natanti con motore (escluse le moto d'acqua) con una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi ovvero 900 cc se iniezione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 KW (40,8 Cv), il locatore deve verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età.
11. In caso di locazione di natanti, per il comando/condotta dei quali non è obbligatorio il possesso della patente nautica, a persona non in possesso di patente nautica, il noleggiante dovrà fornire all'utilizzatore, prima della partenza, le istruzioni redatte secondo il modello in allegato n° 2.
12. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto a noleggio:
 - a. l'operatore commerciale provvede ad esercitare la navigazione nei modi, con personale in possesso di titoli abilitativi e patente nautica, almeno di categoria A o titolo equipollente, previsti dalla vigente normativa;
 - b. prima della partenza deve essere effettuata una comunicazione all'Autorità Marittima - via radio e/o telefono – con la quale vengono confermate il numero delle persone a bordo e la destinazione;
 - c. qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
13. I locatori di moto d'acqua devono dotare gli stessi natanti di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
14. Le società di noleggio dovranno assicurare che il conducente di unità da diporto oggetto di un contratto di noleggio sia in possesso del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di Salvamento Acquatico (FISA).
15. È fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto, come definito al comma 3, dichiarato nella comunicazione di cui all'allegato 1.
16. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza:
 - a. i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del predetto Decreto;
 - b. i natanti destinati al noleggio, invece, devono rispondere a quanto stabilito dagli allegati V e X della sopraccitata norma, per il trasporto fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio.

ARTICOLO 4
NATANTI UTILIZZATI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO
AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

1. Le società o ditte (centri di immersione/addestramento), circoli, associazioni e ONLUS aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano utilizzare natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nel circondario marittimo di Soverato, devono fare pervenire a questo ufficio comunicazione d'inizio attività, in carta semplice e in duplice copia, come da fac- simile in **Allegato 1**.
2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - b. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - c. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - d. copia eventuale certificato omologazione e dichiarazione di conformità del natante;
 - e. copia del certificato uso del motore ovvero dichiarazione di potenza.
3. La copia della comunicazione di inizio attività una volta verificati i dati e valutata regolare sarà restituita al richiedente con il visto di questo Ufficio circondariale marittimo e vale quale autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'Autorità Marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività. In caso di uso improprio dell'attività la comunicazione, per come vistata, verrà ritirata. Detta dichiarazione dovrà essere ripresentata per ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati in essa contenuti.
4. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, come da fac-simile in allegato 2, vidimato dall'Autorità Marittima, sul quale riportano:
 - a. gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b. i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c. il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo di immersione;
 - d. il numero di partecipanti alle immersioni.
5. Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
6. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al D.M. 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del medesimo decreto.
7. Le imprese sono tenute a comunicare a questo Ufficio circondariale marittimo ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.
8. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di cui al presente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al precedente punto 2). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio

attività, corredata da tutti i documenti previsti.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI GENERALI

1. È fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nella presente ordinanza di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione dell'Ente locale competente, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario marittimo di Soverato.
3. Le attività disciplinate nella presente ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo marine assicurate favorevoli. Le medesime attività sono pertanto vietate in presenza di condizioni meteo marine avverse. Per le attività di locazione e noleggio è responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario ovvero al noleggiatore, sospendendo le medesime attività. A tal fine il locatore/noleggiante dovrà disporre del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio, dandone conoscenza/visione alla parte all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.
4. Prima di affidare il natante, il locatore/noleggiante deve:
 - a. verificare che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b. assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza, dotato di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione da svolgere effettivamente e coperto dall'assicurazione;
 - c. consegnare al conduttore/locatario tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità e le istruzioni per la locazione di natanti, obbligatoriamente in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica (**Allegato 3**);
 - d. informare il locatario sulle modalità di funzionamento del motore, sul corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo e del sistema di ancoraggio, delle norme contenute nel presente Regolamento, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché di tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità. Tale attività informativa dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatario/conduttore ed acclusa in copia al contratto di locazione;
 - i. provvedere alla consegna di copia della comunicazione di inizio attività vistata da questo Ufficio circondariale marittimo che, unitamente alla polizza assicurativa, nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.
5. I natanti utilizzati per tali attività dovranno riportare, in maniera visibile, su apposita targhetta identificativa: nome della ditta a cui appartengono e numero progressivo (es. ROSSI/01, ROSSI/02, ecc..).
6. Ad eccezione dei piccoli natanti da spiaggia, il contratto di locazione/noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente (es. 01/2024) e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio) e delle parti contraenti. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato

dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati: la tipologia della prestazione, il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata, l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o a noleggio, i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante, nonché del locatario o del noleggiatore. Nel contratto di locazione dovranno essere indicati altresì gli estremi della patente nautica del conduttore, quando prevista, anche se coincidente con il locatario. L'originale o copia conforme dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

7. Durante la decorrenza temporale di un contratto di locazione/noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.
8. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto di terzi.
9. Il titolare della società/ditta che effettua attività di locazione e noleggio natanti da diporto dovrà istituire due distinti registri, uno per la locazione e l'altro per il noleggio, in ogni parte conformi agli allegati 4 e 5, ove dovranno essere annotati:
 - a. i contatti stipulati ed il corrispettivo pagato;
 - b. gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività di noleggio/locazione;
 - c. i dati anagrafici, estremi documento di riconoscimento e recapito telefonico mobile del locatario/noleggiatore. Se il locatario è anche il conduttore del mezzo locato riportare comunque gli estremi della patente nautica in possesso, se prevista;
 - d. estremi patente nautica, quando prevista, del conduttore se diverso dal locatario;
 - e. nome del dipendente della ditta adibito alla conduzione dell'unità noleggiata;
 - f. numero passeggeri e numero minori a bordo;
 - g. orario di inizio, previsto rientro, e fine della locazione e noleggio.

L'annotazione dei dati suddetti nei relativi registri dovrà essere contestuale alla decorrenza del contratto.

Tali registri dovranno essere vidimati a fine stagione balneare da parte dell'Autorità Marittima competente per territorio.

10. Per il numero delle persone trasportabili si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 60 del D.M. 146/2008 e ss. mm. e ii., citato nelle premesse, fermo restando che ai natanti da diporto adibiti al noleggio, per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia, a mente dell'articolo 78 del succitato decreto.
11. Il locatore dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.
12. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio in grado di prestare un tempestivo soccorso ai mezzi locati/noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.
13. Il conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.

ARTICOLO 6 LOCAZIONE DEI NATANTI DA SPIAGGIA

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti della navigazione, la locazione dei natanti da spiaggia, come sopra definiti, è disciplinata come segue:
- a) la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e in condizioni meteo marine assicurate favorevoli. Pertanto, è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
 - b) la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 e ss. mm. e ii., per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	9 persone

- c) per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- d) i natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
- e) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (es. Ditta ROSSI/01);
- f) il locatore, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito;
- g) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
- h) il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
- i) l'esercente l'attività di locazione deve tenere un registro semplificato, come da fac-simile in allegato 6, in cui dovrà riportare obbligatoriamente i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone presenti a bordo e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo;
- j) è fatto obbligo ai locatori di avere *in loco* un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;
- k) la navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
- l) è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

ARTICOLO 7 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed abroga l'articolo 9 dell'Ordinanza n. 10/2018 emanata in data 27/06/2018 da questo Ufficio.

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio circondariale marittimo e la pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. I contravventori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss. mm. e ii. e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Soverato, *(data del protocollo)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Leo SPINA

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Allegato 1

All' Ufficio circondariale marittimo
di Soverato

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____ () alla via _____
n° _____, C.F.: _____, legale rappresentante di

- ☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggio
☐ Centro di immersione addestramento subacqueo
☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo

con sede in _____ Prov. _____, alla via _____
n° _____, Tel. _____, iscritta al n° _____ del Registro delle
imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ P. IVA: _____

DICHIARA

ai sensi D.P.R. N° 445/2000 (autocertificazione)

Che le seguenti unità da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, abitualmente stazionano
_____ con base
d'imbarco nel Comune di _____, in località _____.

Che le unità navali sono coperte da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcate, comprese il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa. Che nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotte da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N.1	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.2	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.3	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.4	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;

N.5	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.6	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.7	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.8	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.9	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;
N.10	Natante tipo (1) _____ lunghezza (m) _____ larghezza (m) _____, colore _____ potenza motore _____ Cv/Kw, persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____;

Si allega:

- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della ditta/società richiedente;
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
- Lista dei nominativi dei conduttori impegnati con gli estremi del titolo posseduto (numero, data di rilascio e ente che ha provveduto al rilascio);
- Copia della dichiarazione di potenza ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- Copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- Copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
- Copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Visto dell'Autorità Marittima

(1) Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Nota: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

REGISTRO NATANTI UTILIZZATI PER APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

ESTREMI IDENTIFICATIVI NATANTE	CONDUTTORE NATANTE		ISTRUTTORE O SOGGETTO ABILITATO AL PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO		PIANO IMMERSIONE			NUMERO PARTECIPANTI
	NOMINATIVO	ESTREMI PATENTE NAUTICA	GENERALITA'	TELEFONO	LUOGO	DATA	ORA	

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA

**ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DA CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE
ALL'UTILIZZATORE IN TUTTI I CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA.**

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

N. PROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATANTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO DI INIZIO/FINE CONTRATTO	
								ADULTI	BAMBINI	INIZIO	FINE

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

N. PROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ NOLEGGIATORE	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO NOLEGGIATORE	RECAPITO TELEFONICO NOLEGGIATORE	ESTREMI PATANTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		DATA E ORA INIZIO	PREVISTO RIENTRO	NOLO PAGATO	DATA E ORA FINE
								ADULTI	BAMBINI				

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

N. PROGRESSIVO	DATA	ORA		TIPOLOGIA MEZZO USATO	GENERALITÀ LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO MOBILE LOCATARIO	NUMERO PASSEGGERI
		CONSEGNA	RICONSEGNA				

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA